

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Comunicazione-005-DVS-2017-i del 21 luglio 2017

I fondi a investitore unico di un assicuratore danni sono considerati fondi di un investitore esentato

I fondi svizzeri a investitore unico costituiti da un assicuratore danni sottoposto alla vigilanza della FINMA sono ora considerati fondi di un investitore esentato conformemente alla legge federale sulle tasse di bollo.

In base alla revisione della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICoI), dal 1° marzo 2013 tutti gli istituti svizzeri di assicurazione sottoposti a vigilanza sono considerati investitori qualificati che possono costituire un fondo a investitore unico (cfr. art. 7 cpv. 3 LICoI in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 4 dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale).

L'estensione del concetto di titolare legittimo di un fondo a investitore unico ai sensi della legislazione sulla vigilanza è vincolante anche ai fini della tassa di negoziazione, in virtù del rimando diretto introdotto nell'articolo 17a capoverso 1 lettera b della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB).

Di conseguenza – modificando la prassi amministrativa applicata finora – anche un fondo svizzero a investitore unico detenuto da un assicuratore danni sottoposto alla vigilanza della FINMA è considerato quale fondo di un investitore esentato ai sensi dell'articolo 17*a* capoverso 1 lettera b LTB.

Prima della revisione, secondo la prassi in materia di vigilanza la possibilità di costituire un fondo svizzero a investitore unico era concessa esclusivamente alle casse delle assicurazioni sociali, agli istituti di previdenza professionale e agli istituti di assicurazione sulla vita.